



COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Ratificata a Babel, 8 maggio 2161

PREAMBOLO

ARTICOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 01: FINALITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 02: PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

ARTICOLO II

APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 03: MONDI FONDATORI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 04: APPARTENENZA E AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 05: SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 06: ESPULSIONE DALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

ARTICOLO III

AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 07: PRINCIPALI AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 08: ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE NELLE AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

ARTICOLO IV

L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 09: COMPOSIZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE

Sezione 10: FUNZIONI E POTERI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

Sezione 11: FUNZIONI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA PACE INTERPLANETARIA

Sezione 12: CONFLITTO DI COMPETENZE FRA L'ASSEMBLEA GENERALE E IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Sezione 13: RACCOMANDAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Sezione 14: RACCOMANDAZIONI PER LA RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Sezione 15: RAPPORTI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Sezione 16: FUNZIONI FIDUCIARIE

Sezione 17: APPROVAZIONE DEL BUDGET
Sezione 18: DIRITTO DI VOTO
Sezione 19: SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO
Sezione 20: PROCEDURE DI VOTO
Sezione 21: PROCEDURE
Sezione 22: AGENZIE SUSSIDIARIE

ARTICOLO V

IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 23: COMPOSIZIONE
Sezione 24: FUNZIONI E POTERI
Sezione 25: OBBLIGHI DEI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO
Sezione 26: MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERPLANETARIA
Sezione 27: PROCEDURE DI VOTO
Sezione 28: ALTRE PROCEDURE
Sezione 29: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI ALTRI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE
Sezione 30: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI GOVERNI NON FACENTI PARTE DELLA FEDERAZIONE
Sezione 31: AGENZIE SUSSIDIARIE
Sezione 32: PROCEDURE

ARTICOLO VI

RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Sezione 33: MEZZI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Sezione 34: AZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE
Sezione 35: DIRITTO DI APPELLO AL CONSIGLIO O ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE
Sezione 36: RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE
Sezione 37: OBBLIGO DI RIVOGERSI AL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE
Sezione 38: RACCOMANDAZIONI ALLE PARTI

ARTICOLO VII

AZIONI IN RISPOSTA A MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE

Sezione 39: ESISTENZA DI MINACCE ALLA PACE
Sezione 40: OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLE MISURE PROVVISORIE
Sezione 41: MISURE PROVVISORIE
Sezione 42: USO DELLA FORZA ARMATA
Sezione 43: OBBLIGO DI SUPPORTO ALLA FLOTTA STELLARE
Sezione 44: CONFERIMENTO DI FORZE ARMATE ALLA FLOTTA STELLARE
Sezione 45: MISURE MILITARI URGENTI
Sezione 46: PIANI DI IMPIEGO DEI CONTINGENTI DELLA FLOTTA STELLARE
Sezione 47: COMITATO MILITARE DELLA FLOTTA STELLARE
Sezione 48: AZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE
Sezione 49: UNITÀ DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI
Sezione 50: DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DI DECISIONE PRESE DAL CONSIGLIO

DELLA FEDERAZIONE
Sezione 51: DIRITTO ALL'AUTODIFESA

ARTICOLO VIII **LA FLOTTA STELLARE**

Sezione 52: STRUTTURE DELLA FLOTTA STELLARE
Sezione 53: VASCELLI DELLA FLOTTA STELLARE
Sezione 54: ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA FLOTTA STELLARE

ARTICOLO IX **COOPERAZIONE INTERPLANETARIA ECONOMICA E SOCIALE**

Sezione 55: SCOPO DELLA COOPERAZIONE
Sezione 56: IMPEGNO DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI
Sezione 57: AGENZIE SPECIALIZZATE
Sezione 58: ARMONIZZAZIONE DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE
Sezione 59: CREAZIONE DI NUOVE AGENZIE SPECIALIZZATE
Sezione 60: RESPONSABILITÀ

ARTICOLO X **IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE**

Sezione 61: COMPOSIZIONE
Sezione 62: FUNZIONI E POTERI
Sezione 63: ACCORDI CON AGENZIE SPECIALIZZATE
Sezione 64: POTERE D'AZIONE
Sezione 65: DOVERE DI INFORMAZIONE
Sezione 66: RACCOMANDAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Sezione 67: DIRITTO DI VOTO
Sezione 68: COMMISSIONI
Sezione 69: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI
Sezione 70: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – AGENZIE SPECIALIZZATE
Sezione 71: CONSULTAZIONI CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E INTERPLANETARIE
Sezione 72: REGOLE E PROCEDURE

ARTICOLO XI **DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LE REGIONI PRIVE DI AUTOGOVERNO**

Sezione 73: PRINCIPI RICONOSCIUTI
Sezione 74: PRINCIPIO DI BUON VICINATO

ARTICOLO XII **IL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO**

Sezione 75: FINALITÀ DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO
Sezione 76: OBIETTIVI DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

Sezione 77: REGIONI A CUI SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO
Sezione 78: REGIONI A CUI NON SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO
Sezione 79: DEFINIZIONI DEI TERMINI DEL SISTEMA FIDUCIARIO
Sezione 80: INALTERABILITÀ DEGLI ACCORDI
Sezione 81: TERMINI DI AMMINISTRAZIONE
Sezione 82: IDENTIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE
Sezione 83: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE
Sezione 84: PACE E SICUREZZA NELLE AREE FIDUCIARIE
Sezione 85: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE NON STRATEGICHE

ARTICOLO XIII **IL CONSIGLIO FIDUCIARIO**

Sezione 86: COMPOSIZIONE
Sezione 87: FUNZIONI E POTERI
Sezione 88: INTERROGAZIONI DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO
Sezione 89: VOTAZIONI
Sezione 90: REGOLE E PROCEDURE
Sezione 91: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE

ARTICOLO XIV **LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA**

Sezione 92: DEFINIZIONE DI CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA
Sezione 93: APPARTENENZA ALLA CORTE SUPREMA
Sezione 94: OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA
Sezione 95: RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ATTRAVERSO TRIBUNALI DIVERSI DALLA CORTE SUPREMA
Sezione 96: PARERI DELLA CORTE SUPREMA

ARTICOLO XV **IL SEGRETARIATO GENERALE**

Sezione 97: COMPOSIZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE
Sezione 98: FUNZIONI DEL SEGRETARIATO GENERALE
Sezione 99: RISCHI PER LA PACE E LA SICUREZZA INTERPLANETARIA
Sezione 100: PRINCIPIO DI NON INGERENZA NELL'OPERATO DEL SEGRETARIATO GENERALE
Sezione 101: SCELTA DEL PERSONALE

ARTICOLO XVI **DISPOSIZIONI ACCESSORIE**

Sezione 102: DEPOSITO DI TRATTATI O ACCORDI INTERPLANETARI
Sezione 103: CONFLITTO FRA OBBLIGHI
Sezione 104: CAPACITÀ LEGALI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI
Sezione 105: PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

ARTICOLO XVII

ACCORDI TEMPORANEI DI SICUREZZA

Sezione 106: CONSULTAZIONI AL FINE DI MANTENERE LA PACE E LA SICUREZZA
INTERPLANETARIA

Sezione 107: EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

Sezione 108: REVISIONE DEGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

ARTICOLO XVIII

RATIFICHE E FIRME

Sezione 109: RATIFICHE E FIRME

Sezione 110: DEPOSITO DEI TESTI DI RATIFICA

PREAMBOLO

Noi, le forme di vita intelligente della Federazione Unita dei Pianeti

determinate

a risparmiare alle generazioni future la sciagura della guerra intergalattica, che ha portato orrori e sofferenze indicibili ai nostri sistemi politici planetari, e

a riaffermare la nostra fiducia nei diritti fondamentali delle forme di vita intelligente, nella dignità e nel valore di ogni persona, negli uguali diritti di uomini e donne e dei sistemi sociali planetari grandi e piccoli, e

a stabilire condizioni in cui la giustizia e il mutuo rispetto per gli obblighi che sorgano da trattati e da altre fonti del diritto interplanetario possano essere rispettate, e

a promuovere il progresso sociale e migliori condizioni di vita nella più grande libertà,

e al fine di

praticare una benevola tolleranza e una coesistenza pacifica l'uno con l'altro come buoni vicini, e

unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza nella galassia, e

assicurare l'accettazione del principio e l'istituzione di sistemi per cui le forze armate non siano utilizzate se non per la difesa comune, e

impiegare le risorse della galassia per la promozione dell'avanzamento economico e sociale di tutte le forme di vita intelligenti

abbiamo risolto di unire i nostri sforzi per raggiungere questi scopi.

In accordo di che, i rispettivi sistemi sociali, per il tramite dei loro rappresentanti riuniti sul pianeta Babel, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto questi articoli di associazione e pertanto hanno stabilito una organizzazione interplanetaria che sarà conosciuta come

FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

ARTICOLO I

FINALITA' E PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 01: FINALITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Le finalità della Federazione Unita dei Pianeti sono:

1.01 Mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria all'interno del territorio del Trattato di Esplorazione, e a questo scopo intraprendere efficaci misure collettive per la prevenzione di minacce alla pace, per la soppressione di atti di aggressione e per ottenere, con mezzi pacifici e osservando principi di giustizia e leggi intergalattiche, la risoluzione di dispute interplanetaria che possano condurre alla violazione della pace.

1.02 Sviluppare relazioni amichevoli fra i pianeti, sulla base del rispetto dei principi di uguaglianza e di autodeterminazione delle forme di vita intelligente, e dar luogo ad ogni altra misura appropriata a rafforzare la pace universale.

1.03 Raggiungere una cooperazione interplanetaria nella risoluzione dei problemi di natura economica, sociale, culturale o umanitaria; nella promozione e nell'incoraggiamento al rispetto dei diritti delle forme di vita intelligente e delle libertà fondamentali per tutti gli individui, senza distinzione di cultura, sesso, razza o credo religioso.

1.04 Essere un centro promotore nelle azioni di tutti i sistemi sociali volte al raggiungimento di queste comuni finalità.

Sezione 02: PRINCIPI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione e i suoi appartenenti, nel perseguire le finalità enunciate, agiranno in accordo con i seguenti principi:

2.01 La Federazione si basa sulla uguale sovranità di tutti i suoi appartenenti.

2.02 Per assicurare a tutti i suoi appartenenti uguali diritti e benefici derivanti loro dall'appartenenza alla Federazione, ogni appartenente dovrà ottemperare in buona fede alle obbligazioni assunte nel rispetto dei presenti Articoli di Federazione.

2.03 Tutti gli appartenenti alla Federazione risolveranno le loro controversie con mezzi pacifici, in

maniera tale che la pace, la sicurezza e la giustizia interplanetaria non siano messe in pericolo.

2.04 In tutte le relazioni interplanetarie, ogni appartenente alla Federazione si asterrà dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi sistema sociale planetario, o in ogni circostanza contraria alle finalità della Federazione Unita dei Pianeti.

2.05 Tutti gli appartenenti alla Federazione forniranno alla Federazione Unita dei Pianeti ogni forma di assistenza durante qualsiasi azione intrapresa in accordo con i presenti Articoli di Federazione, e si asterranno dal fornire assistenza a qualunque sistema sociale planetario nei confronti del quale la Federazione abbia intrapreso misure preventive o attuali.

2.06 La Federazione Unita dei Pianeti si assicurerà che quei sistemi sociali planetari che non sono appartenenti alla Federazione agiscano in accordo con questi principi, per quanto attiene alla necessità di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

2.07 Nessun disposto dei presenti Articoli di Federazione potrà autorizzare la Federazione Unita dei Pianeti a intervenire in materie che rientrino nella giurisdizione domestica di qualsiasi sistema sociale planetario, né potrà richiedere agli appartenenti alla Federazione di sottoporre dette materie all'arbitrato della Federazione Unita dei Pianeti; questo principio, tuttavia, non potrà pregiudicare l'applicazione delle misure previste dall'Articolo VII.

ARTICOLO II

APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 03: MONDI FONDATORI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Saranno Mondi Fondatori della Federazione Unita dei Pianeti quei sistemi sociali planetari che, avendo partecipato alla Conferenza Interplanetaria di Federazione a Babel o avendo prima di allora firmato la dichiarazione di intenti sulla fondazione della Federazione Unita dei Pianeti in data stellare 0963, firmeranno questi Articoli di Federazione e li ratificheranno secondo il disposto della Sezione 110.

Sezione 04: APPARTENENZA E AMMISSIONE ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

L'Appartenenza alla Federazione Unita dei Pianeti è aperta ad ogni sistema sociale planetario pacifico, che accetti le obbligazioni contenute nei presenti Articoli di Federazione e che, a giudizio della Federazione, abbia le capacità e la volontà di rispettare questi obblighi.

L'ammissione di qualsiasi sistema sociale planetario alla Federazione Unita dei Pianeti sarà sottoposta alla approvazione dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio della Federazione.

Sezione 05: SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

L'Assemblea Generale potrà sospendere i diritti e i privilegi di appartenenza di ogni appartenente

alla Federazione Unita dei Pianeti verso il quale il Consiglio della Federazione abbia intrapreso misure preventive o attuali.

Il Consiglio della Federazione potrà restaurare i diritti e i privilegi di appartenenza a propria discrezione.

Sezione 06: ESPULSIONE DALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che abbia ripetutamente violato le finalità contenute in questi Articoli di Federazione potrà essere espulso dalla Federazione Unita dei Pianeti dall'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio della Federazione.

ARTICOLO III

AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 07: PRINCIPALI AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Vengono stabilite, come principali agenzie della Federazione Unita dei Pianeti:

- una Assemblea Generale
- un Consiglio della Federazione
- un Consiglio Economico e Sociale
- un Consiglio Fiduciario
- una Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria
- una forza di pace combinata denominata Flotta Stellare
- un Segretariato Generale

In accordo con i presenti Articoli di Federazione potranno, inoltre, essere stabilite quelle Agenzie che, di volta in volta, in via temporanea o permanente, siano ritenute necessarie.

Sezione 08: ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE NELLE AGENZIE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti non porrà alcuna limitazione alla eleggibilità di uomini e donne, di qualsiasi forma di vita intelligente e/o di qualsiasi sistema sociale planetario appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, a qualsiasi carica nelle sue agenzie principali e sussidiarie, a parità di condizioni.

ARTICOLO IV

L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 09: COMPOSIZIONE DELLA ASSEMBLEA GENERALE

9.01 L'Assemblea Generale sarà composta da rappresentanti di tutti i sistemi sociali planetari appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

9.02 Ogni appartenente avrà diritto ad avere non più di cinque rappresentanti presso l'Assemblea Generale.

Sezione 10: FUNZIONI E POTERI DELLA ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale potrà discutere ogni questione ed ogni materia pertinente con le finalità e i principi di questi Articoli di Federazione o che abbia relazione con i poteri e le funzioni di qualsiasi Agenzia stabilita sulla base dei presenti Articoli di Federazione e, con la sola eccezione di quanto previsto dalla Sezione 12, potrà avanzare raccomandazioni ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione o ad entrambi, su qualsiasi questione e materia.

Sezione 11: FUNZIONI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA PACE INTERPLANETARIA

11.01 L'Assemblea Generale potrà considerare, nel mantenimento della sicurezza e della pace interplanetaria, i principi generali di cooperazione, incluso il disarmo e gli accordi sugli armamenti, e potrà avanzare raccomandazioni in merito ai suoi principi ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione o ad entrambi.

11.02 L'Assemblea Generale potrà discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria proposta da uno dei suoi appartenenti o dal Consiglio della Federazione o, in accordo col disposto della Sezione 35 paragrafo 2, da un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione e, con l'eccezione di quanto disposto dalla Sezione 12, potrà avanzare raccomandazioni in merito a dette questioni ai propri appartenenti, al Consiglio della Federazione, al sistema sociale planetario non appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che ha avanzato la richiesta, o a tutti loro.

11.03 Ogni questione portata all'attenzione dell'Assemblea Generale, in merito alla quale sia richiesta una azione, dovrà essere riferita da questa al Consiglio della Federazione, prima o dopo la discussione.

11.04 L'Assemblea Generale potrà portare all'attenzione del Consiglio della Federazione quelle situazioni che siano passibili di arrecare danno alla pace e alla sicurezza galattiche.

11.05 I poteri dell'Assemblea Generale, come stabiliti in questa Sezione, non potranno limitare i poteri ad essa attribuiti nella Sezione 10.

Sezione 12: CONFLITTO DI COMPETENZE FRA L'ASSEMBLEA GENERALE E IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

12.01 Qualora il Consiglio della Federazione stia agendo secondo il mandato e le competenze previste in questi Articoli di Federazione nell'affrontare una disputa o una situazione, l'Assemblea Generale non avanzerà raccomandazioni su queste dispute o situazioni, a meno che non venga invitata a farlo dal Consiglio della Federazione.

12.02 Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio della Federazione, notificherà ad ogni sessione dell'Assemblea Generale quali materie siano in discussione presso il Consiglio della Federazione in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza intergalattiche; notificherà

inoltre immediatamente all'Assemblea Generale, o ai suoi appartenenti se l'Assemblea non fosse riunita, quando il Consiglio della Federazione abbia raggiunto una deliberazione su tali materie.

Sezione 13: RACCOMANDAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale inizierà studi e avanzerà raccomandazioni allo scopo di:

A. promuovere la cooperazione interplanetaria in campo politico e incoraggiare il progressivo sviluppo delle leggi interplanetarie e la loro codificazione;

B. promuovere la cooperazione interplanetaria in campo economico, sociale, culturale, educativo e sanitario, fornendo assistenza nella realizzazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle forme di vita intelligente, senza alcuna distinzione basata su cultura, sesso, lingua o religione.

Ulteriori responsabilità, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale, con riferimento alle materie menzionate nel sopraccitato paragrafo B. sono riportate negli Articoli IX e X.

Sezione 14: RACCOMANDAZIONI PER LA RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

In base alle previsioni della Sezione 11, l'Assemblea Generale potrà raccomandare misure volte alla pacifica risoluzione di ogni controversia, qualsiasi sia la sua origine, che sia reputata capace di inficiare il benessere o le relazioni amichevoli fra pianeti, incluse quelle situazioni che risultino dalla violazione di quanto previsto dai presenti Articoli di Federazione in merito agli scopi e ai principi della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 15: RAPPORTI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

L'Assemblea Generale riceverà e valuterà i rapporti regolari e/o speciali provenienti dal Consiglio della Federazione.

Questi rapporti includeranno un elenco delle misure che il Consiglio della Federazione abbia deciso di intraprendere, o già intrapreso, per mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

L'Assemblea Generale riceverà e valuterà i rapporti regolari e/o speciali provenienti dalle altre Agenzie della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 16: FUNZIONI FIDUCIARIE

L'Assemblea Generale svolgerà quelle funzioni fiduciarie intergalattiche che le saranno assegnate sulla base del disposto degli Articoli XII e XIII, in ciò includendo l'approvazione di accordi fiduciarî per quelle aree che non saranno designate come strategiche.

Sezione 17: APPROVAZIONE DEL BUDGET

17.01 L'Assemblea Generale valuterà e approverà il budget della Federazione Unita dei Pianeti.

17.02 Le spese della Federazione Unita dei Pianeti saranno suddivise fra i suoi appartenenti come stabilito dall'Assemblea Generale.

17.03 L'Assemblea Generale valuterà e approverà ogni accordo finanziario e di budget con le Agenzie specializzate richiamate nella Sezione 57, ed esaminerà il budget amministrativo di queste Agenzie specializzate con lo scopo di avanzare raccomandazioni alle Agenzie coinvolte.

17.04 Ogni budget e ogni spesa della Federazione Unita dei Pianeti verrà stilato e pagato in Crediti Comuni Interplanetari; il Credito Comune Interplanetario sarà il mezzo di scambio ufficiale all'interno del territorio della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 18: DIRITTO DI VOTO

18.01 Ogni appartenente all'Assemblea Generale avrà diritto ad un solo voto.

18.02 Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti richiederanno la maggioranza di due terzi degli appartenenti presenti e votanti; queste questioni includono:

- raccomandazioni volte al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria;
- l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio della Federazione;
- l'elezione dei membri del Consiglio Fiduciario in accordo con il Paragrafo 1c della Sezione 86;
- l'ammissione di nuovi appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti;
- la sospensione dei diritti e dei privilegi di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti;
- l'espulsione di un appartenente dalla Federazione Unita dei Pianeti;
- la riammissione di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti precedentemente espulso;
- questioni relative all'operato del Consiglio Fiduciario;
- ogni questione concernente il budget della Federazione Unita dei Pianeti.

18.03 Decisioni su altre questioni, includendo in queste la determinazione di questioni aggiuntive che potranno essere decise con la maggioranza di due terzi, saranno decise con un voto a maggioranza semplice dei appartenenti presenti e votanti.

Sezione 19: SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che sia in arretrato rispetto ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Federazione non avrà diritto di voto in seno all'Assemblea Generale se l'ammontare del suo arretrato sarà uguale o superiore a quanto da questi dovuto nei due periodi contabili precedenti.

Comunque, l'Assemblea Generale potrà permettere a questo appartenente di mantenere il proprio diritto di voto se sarà dimostrato che l'impossibilità ad ottemperare ai propri obblighi finanziari sia dovuta a cause di forza maggiore.

Sezione 20: PROCEDURE DI VOTO

L'Assemblea Generale converrà in regolari sessioni periodiche e in quante sessioni speciali saranno richieste dalle circostanze.

Le sessioni speciali saranno convocate dal Segretariato Generale dietro richiesta del Consiglio della Federazione o della maggioranza degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 21: PROCEDURE

L'Assemblea Generale adotterà le proprie procedure. Eleggerà il proprio Presidente per ciascuna sessione.

Sezione 22: AGENZIE SUSSIDIARIE

L'Assemblea Generale potrà stabilire quelle Agenzie sussidiarie che ritenga necessarie per il proprio funzionamento.

ARTICOLO V IL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Sezione 23: COMPOSIZIONE

Il Consiglio della Federazione consisterà di undici (11) appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

La Repubblica Terrestre, Vulcano Unito, i Pianeti Uniti di Tellar e l'Impero Andoriano saranno membri permanenti del Consiglio della Federazione.

L'Assemblea Generale eleggerà sette (7) altri appartenenti alla Federazione come membri non permanenti del Consiglio della Federazione, usando come criterio in primo luogo il contributo dato al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria e prestando inoltre attenzione ad una equa distribuzione geo-galattica.

I membri non permanenti del Consiglio della Federazione saranno eletti per un termine di due sessioni dell'Assemblea Generale.

Alla prima elezione, tuttavia, quattro (4) dei sette (7) membri non permanenti saranno eletti per un termine di una sola sessione.

Un membro non permanente del Consiglio della Federazione, alla scadenza del mandato, non è immediatamente rieleggibile.

Sezione 24: FUNZIONI E POTERI

Per assicurare una pronta ed efficace risposta da parte della Federazione Unita dei Pianeti, i suoi appartenenti conferiscono al Consiglio della Federazione il compito di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria e concordano che, nell'espletamento dei doveri che conseguono a questo conferimento, il Consiglio della Federazione agisca a loro nome.

Nell'espletamento di questo conferimento, il Consiglio della Federazione agirà in accordo con gli scopi e i principi della Federazione Unita dei Pianeti.

Gli specifici poteri garantiti al Consiglio della Federazione per l'espletamento di questo conferimento sono dettagliati negli Articoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio della Federazione fornirà rapporti periodici e, quando richiesto, speciali all'attenzione dell'Assemblea Generale.

Sezione 25: OBBLIGHI DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti concordano nell'accettare e applicare le decisioni del Consiglio della Federazione, nel rispetto dei presenti Articoli di Federazione.

Sezione 26: MANTENIMENTO DELLA PACE E DELLA SICUREZZA INTERPLANETARIA

Allo scopo di stabilire e mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria con la minor richiesta di personale e il minor uso di risorse economiche destinate agli armamenti, il Consiglio della Federazione sarà responsabile della formulazione, con l'assistenza del Quartier Generale della Flotta Stellare come richiamato dalla Sezione 47, di piani per lo stabilimento di un sistema standardizzato di armamenti.

Questi piani saranno sottoposti all'attenzione degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 27: PROCEDURE DI VOTO

Ogni membro del Consiglio della Federazione avrà un (1) voto.

Decisioni del Consiglio della Federazione su materie procedurali saranno approvate con un voto a maggioranza di sette (7) membri.

Decisioni del Consiglio della Federazione su ogni altra materia saranno approvate con un voto a maggioranza di sette (7) membri, inclusa la maggioranza dei Membri Permanenti, posto che per le materie previste dall'Articolo 6 la parte coinvolta nella disputa si asterrà dal voto.

Sezione 28: ALTRE PROCEDURE

Il Consiglio della Federazione sarà organizzato in maniera tale da poter funzionare senza interruzioni.

A questo scopo, ciascun membro del Consiglio della Federazione sarà permanentemente rappresentato presso la Federazione.

Il Consiglio della Federazione terrà incontri periodici durante i quali ciascun suo membro, a propria scelta, potrà essere rappresentato da un rappresentante del proprio governo oppure da un rappresentante appositamente designato.

Il Consiglio della Federazione potrà tenere i propri incontri in qualsiasi luogo, diverso dalla sede dell'Assemblea Generale, che a proprio giudizio ritenga idoneo allo scopo.

Sezione 29: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI ALTRI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

Ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti che non sia un membro del Consiglio della Federazione potrà richiedere di partecipare, senza diritto di voto, alla discussione su qualsiasi questione portata all'attenzione del Consiglio, qualora il Consiglio stesso riconosca che siano in discussione specifici interessi del richiedente.

Sezione 30: PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO DI GOVERNI NON FACENTI PARTE DELLA FEDERAZIONE

Ciascun sistema sociale planetario che non sia parte della Federazione Unita dei Pianeti, qualora sia parte in causa in una controversia al vaglio del Consiglio della Federazione, potrà richiedere o essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione in merito alla controversia stessa.

Il Consiglio della Federazione stabilirà le condizioni di partecipazione di un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione.

Sezione 31: AGENZIE SUSSIDIARIE

Il Consiglio della Federazione potrà stabilire quelle Agenzie sussidiarie che ritenga necessarie per il proprio funzionamento, ivi incluse agenzie investigative aventi autonoma giurisdizione e poteri su materie concernenti la sicurezza della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 32: PROCEDURE

Il Consiglio della Federazione adotterà le proprie procedure, ivi compreso il metodo per la scelta del proprio Presidente.

ARTICOLO VI RISOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Sezione 33: MEZZI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni parte che sia coinvolta in una disputa, la prosecuzione della quale rischia di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria, dovrà cercare, prima di tutto, una soluzione, tramite negoziati, indagini, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, accordi giudiziali, ricorso ad agenzie regionali od ogni altro mezzo pacifico a propria scelta.

Il Consiglio della Federazione potrà, qualora lo ritenesse necessario, invitare le parti coinvolte a risolvere le loro controversie attraverso questi mezzi.

Sezione 34: AZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Il Consiglio della Federazione potrà investigare ogni controversia e ogni situazione che possa condurre a frizioni interplanetarie o dar luogo a contrasti, al fine di determinare se la continuazione delle controversie o delle situazioni di contrasto possa mettere in pericolo la pace e la sicurezza interplanetaria.

Sezione 35: DIRITTO DI APPELLO AL CONSIGLIO O ALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA FEDERAZIONE

Qualsiasi appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti potrà portare ogni controversia o ogni situazione di contrasto, della natura prevista nella Sezione 34, all'attenzione del Consiglio o dell'Assemblea Generale della Federazione.

Un sistema sociale planetario che non sia appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti potrà portare all'attenzione del Consiglio o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia che lo veda coinvolto, a condizione che accetti in anticipo, al fine di risolvere detta disputa, l'obbligo a trovare una soluzione pacifica come stabilito nei presenti Articoli di Federazione; le procedure dell'Assemblea Generale in relazione alle materie portate alla sua attenzione secondo il disposto del presente paragrafo saranno soggette alle disposizioni delle Sezioni 11 e 12.

Sezione 36: RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Il Consiglio della Federazione potrà, in qualsiasi stadio di una controversia della natura prevista nella Sezione 33 o in una controversia di natura simile, raccomandare azioni o metodi appropriati di risoluzione.

Il Consiglio della Federazione prenderà in considerazione tutte le procedure per la risoluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

Nel fornire raccomandazioni, il Consiglio della Federazione terrà inoltre in considerazione che le dispute di natura legale dovranno, come regola generale, essere portate all'attenzione della Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria, in accordo con quanto previsto dallo statuto della Corte stessa.

Sezione 37: OBBLIGO DI RIVOGERSI AL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Se le parti coinvolte in una controversia dovessero fallire nel raggiungere un accordo secondo i mezzi indicati nella Sezione 33, avranno l'obbligo di rivolgersi al Consiglio della Federazione.

Se il Consiglio della Federazione dovesse ritenere che la prosecuzione della controversia possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria, potrà decidere se avviare una azione secondo il disposto della Sezione 36 o se raccomandare quelle azioni che riterrà appropriate.

Sezione 38: RACCOMANDAZIONI ALLE PARTI

Senza alcun pregiudizio verso quanto disposto nelle Sezioni da 33 a 37, il Consiglio della Federazione potrà, dietro richiesta di tutte le parti coinvolte in una controversia, avanzare raccomandazioni alle parti stesse avendo come obiettivo la risoluzione pacifica della controversia.

ARTICOLO VII

AZIONI IN RISPOSTA A MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE

Sezione 39: ESISTENZA DI MINACCE ALLA PACE

Il Consiglio della Federazione potrà determinare l'esistenza di minacce alla pace, violazioni della pace o atti di aggressione e avanzare raccomandazioni per il mantenimento o la restaurazione della pace e della sicurezza interplanetaria.

Sezione 40: OBBLIGO DI ADEMPIERE ALLE MISURE PROVVISORIE

Per prevenire l'aggravamento della situazione, Il Consiglio della Federazione potrà richiedere alle parti in causa di adempiere a quelle misure provvisorie che siano ritenute necessarie o desiderabili.

Dette misure provvisorie non andranno a detrimento di diritti, richieste o posizioni delle parti in causa.

Il Consiglio della Federazione terrà in debito conto ogni mancanza di adempimento a queste misure provvisorie.

Sezione 41: MISURE PROVVISORIE

Il Consiglio della Federazione potrà decidere quali misure, eccetto l'uso della forza armata, debbano essere impiegate per dare effetto alle sue decisioni, e potrà richiedere agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti di applicare dette misure.

Queste misure potranno includere l'interruzione, parziale o totale, delle relazioni economiche, delle comunicazioni interplanetaria, dei viaggi stellari, fino alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Sezione 42: USO DELLA FORZA ARMATA

Dovesse il Consiglio della Federazione ritenere che le misure previste dalla Sezione 41 possano essere inadeguate, o abbiano dimostrato di essere inadeguate, potrà intraprendere azioni che comportino l'uso della forza armata al fine di mantenere o restaurare la pace e la sicurezza interplanetaria.

Queste azioni potranno includere manovre militari, blocchi navali e ogni altra operazione condotta dalle forze di pace combinate della Flotta Stellare.

Sezione 43: OBBLIGO DI SUPPORTO ALLA FLOTTA STELLARE

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, in base all'obbligo di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria, concordano di rendere disponibili alla Flotta Stellare, dietro richiesta del Consiglio della Federazione, forze armate, supporto logistico e basi militari, incluso ogni diritto di passaggio che sia necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

Sezione 44: CONFERIMENTO DI FORZE ARMATE ALLA FLOTTA STELLARE

Qualora il Consiglio della Federazione decida per l'utilizzo della forza armata, prima di richiedere ad un appartenente non rappresentato presso il Consiglio stesso di fornire forze armate in risposta all'obbligo derivante dalla Sezione 43, dovrà invitare tale appartenente a partecipare alla sessione del Consiglio in cui si deciderà in merito al dispiegamento ed alle regole d'ingaggio delle forze armate di tale appartenente.

Sezione 45: MISURE MILITARI URGENTI

Per permettere alla Federazione Unita dei Pianeti di prendere misure militari urgenti, tutti gli appartenenti in condizioni di farlo assegneranno contingenti delle loro forze armate alla Flotta Stellare affinché siano impiegati come forze di pace della Federazione Unita dei Pianeti.

Tutti i contingenti assegnati, per la durata della loro missione, agiranno con buona fede e lealtà nei confronti della Federazione Unita dei Pianeti, in ossequio agli scopi e ai principi di questi Articoli di Federazione.

Sezione 46: PIANI DI IMPIEGO DEI CONTINGENTI DELLA FLOTTA STELLARE

Piani per l'impiego dei contingenti della Flotta Stellare saranno elaborati dal Consiglio della Federazione con l'assistenza del Comitato Militare del Quartier Generale della Flotta Stellare.

Sezione 47: COMITATO MILITARE DELLA FLOTTA STELLARE

Verrà creato un Comitato Militare della Flotta Stellare con lo scopo di consigliare e assistere il Consiglio della Federazione in tutte le materie correlate alle necessità militari della Federazione Unita dei Pianeti aventi il fine di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

Il Comitato Militare sarà composto dai Capi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio della Federazione o da loro rappresentanti. Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti può essere chiamato a inviare un proprio rappresentante presso il Comitato Militare laddove gli argomenti in discussione richiedano la partecipazione di detto appartenente ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato Militare, con l'autorizzazione del Consiglio della Federazione, creerà una Flotta Stellare come forza armata e di pace della Federazione Unita dei Pianeti. Sarà inoltre responsabile della creazione e del mantenimento di tutte le strutture della Flotta Stellare, incluse navi armate, Basi Stellari e centri di addestramento.

Il Comitato Militare sarà responsabile di fronte al Consiglio della Federazione della direzione strategica delle forze armate della Flotta Stellare, e delle forze armate degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti il cui utilizzo venga richiesto per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

Sezione 48: AZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Le azioni richieste per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della Federazione volte al mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria saranno compiute dalla Flotta Stellare, che utilizzerà quelle risorse che riterrà opportune e appropriate per il caso specifico.

Sezione 49: UNITÀ DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti uniranno i loro sforzi al fine di:

- fornirsi mutua assistenza reciproca
- dare corso alle misure decise dal Consiglio della Federazione
- assistere la Flotta Stellare nella esecuzione dei suoi compiti e doveri.

Sezione 50: DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DI DECISIONE PRESE DAL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE

Qualora misure preventive o attuali siano intraprese dal Consiglio della Federazione nei confronti di un pianeta, ogni altro pianeta, che sia o meno appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, che a seguito dell'attuazione di queste misure si trovi in difficoltà di natura economica, avrà diritto di consultare il Consiglio della Federazione per cercare una soluzione a queste difficoltà.

Sezione 51: DIRITTO ALL'AUTODIFESA

Nulla di quanto contenuto nei presenti Articoli di Federazione potrà impedire il diritto naturale all'autodifesa, individuale o collettiva, contro attacchi armati contro appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, fino a quando il Consiglio della Federazione abbia intrapreso misure atte al mantenimento o al ristabilimento della pace e della sicurezza interplanetaria, e la Flotta Stellare non abbia intrapreso le necessarie azioni.

Le azioni intraprese da appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti per la propria autodifesa saranno immediatamente comunicate al Consiglio della Federazione.

ARTICOLO VIII LA FLOTTA STELLARE

Sezione 52: STRUTTURE DELLA FLOTTA STELLARE

Verrà creata una Flotta Stellare come forza armata di pace della Federazione Unita dei Pianeti.

La Flotta Stellare sarà inizialmente composta da contingenti ad essa assegnati dagli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, secondo il disposto della Sezione 43, fino a quando le strutture, il reclutamento e l'addestramento non sostituiranno la necessità di attingere alle risorse degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, eccetto quanto previsto nella Sezione 49.

Le operazioni e le azioni della Flotta Stellare saranno in ogni momento sotto il diretto controllo del Consiglio della Federazione e del Comitato Militare, che avranno inoltre il compito di preparare e approvare il budget della Flotta Stellare.

In base ai presenti Articoli di Federazione sono autorizzati stanziamenti iniziali per la creazione di un Quartier Generale della Flotta Stellare e di due Basi Stellari, da localizzare all'interno dei confini della Federazione Unita dei Pianeti e all'esterno di aree soggette a controversie territoriali fra appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti. Il Consiglio della Federazione analizzerà e approverà l'eventuale creazione di nuovi Basi Stellari e di altre infrastrutture della Flotta Stellare, che di volta verranno ritenute necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

In base ai presenti Articoli di Federazione è inoltre autorizzato lo stanziamento iniziale per la creazione di una Accademia della Flotta Stellare, avente lo scopo di preparare ufficiali e personale della Flotta Stellare. Gli standard per l'ammissione e i programmi di formazione e addestramento di detta Accademia saranno determinati dal Comitato Militare e approvati dal Consiglio della Federazione.

Sezione 53: VASCELLI DELLA FLOTTA STELLARE

In base ai presenti Articoli di Federazione è garantito lo stanziamento iniziale per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e le operazioni di 14 navi stellari del tipo Incrociatore Pesante, che costituiranno il nucleo della forza armata di pace della Flotta Stellare.

Questi incrociatori avranno la capacità di eseguire in autonomia servizi di pattugliamento intergalattico di lunga durata, con sistemi d'arma appropriati alla classe di questi vascelli; saranno inoltre equipaggiati con sistemi d'arma superiori a quelli attualmente impiegati dagli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, e in linea con i compiti attesi.

In base ai presenti Articoli di Federazione è inoltre garantito lo stanziamento iniziale per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e le operazioni di vascelli di classi inferiori, del tipo e del numero ritenuto necessario per il supporto alle operazioni della Flotta Stellare e alle operazioni dei 14 incrociatori pesanti. A titolo indicativo e non esaustivo, queste navi potranno appartenere a classi come Esploratore, Cacciatorpediniere, Trasporto Truppe, Rifornitori di Squadra, Navetta da Collegamento, navi di sorveglianza, ed altre ancora.

Sezione 54: ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA FLOTTA STELLARE

L'addestramento di base degli ufficiali e del personale della Flotta Stellare deve includere tutti i campi delle scienze e della tecnologia, così come l'arte militare.

In base ai presenti Articoli di Federazione la Flotta Stellare avrà la funzione di condurre missioni di esplorazione e di investigazione scientifica all'interno del Territorio del Trattato di Esplorazione, qualora i suoi servizi non siano richiesti per il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

Il Quartier Generale della Flotta Stellare e il Consiglio della Federazione saranno tenuti in ogni momento informati di tutte le attività correnti, o previste, aventi finalità di esplorazione o investigazione scientifica all'interno dei confini del Territorio del Trattato di Esplorazione. Ogni vascello impegnato in queste attività verrà distaccato dai suoi compiti militari e riassegnato

come unità scientifica non militare presso la Federazione Unita dei Pianeti.

ARTICOLO IX COOPERAZIONE INTERPLANETARIA ECONOMICA E SOCIALE

Sezione 55: SCOPO DELLA COOPERAZIONE

Allo scopo di creare condizioni di stabilità e benessere, che sono necessarie alle pacifiche relazioni fra sistemi sociali planetari che siano basate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione di tutte le forme di vita intelligenti, la Federazione Unita dei Pianeti promuoverà:

- A. i più alti standard di vita, la piena occupazione, e in generale le condizioni che permettano il progresso e lo sviluppo sociale ed economico;
- B. la soluzione di problemi interplanetari di natura economica, sociale, sanitaria, e di natura simile o collegata;
- C. la cooperazione educativa e culturale interplanetaria;
- D. l'universale rispetto ed osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali di tutte le forme di vita intelligenti, senza distinzioni basate su cultura, sesso, lingua o credenze religiose.

Sezione 56: IMPEGNO DEGLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti si impegnano a prendere, separatamente o congiuntamente con la Federazione Unita dei Pianeti, quelle misure che permettano di raggiungere gli scopi e gli obiettivi stabiliti nella Sezione 55.

Sezione 57: AGENZIE SPECIALIZZATE

Le varie Agenzie, create in base ad accordi interplanetari, che in base ai loro atti costitutivi o ad altri documenti abbiano ampie responsabilità interplanetarie in campo economico, sociale, culturale, di salute o in campi collegati, in accordo con il disposto della Sezione 63 saranno poste sotto il controllo della Federazione Unita dei Pianeti.

A queste Agenzie, poste sotto il controllo della Federazione Unita dei Pianeti, ci si riferirà da qui in avanti con il termine di Agenzie Specializzate.

Sezione 58: ARMONIZZAZIONE DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE

La Federazione Unita dei Pianeti avanzerà raccomandazioni per l'armonizzazione delle politiche e delle attività della agenzie Specializzate.

Sezione 59: CREAZIONE DI NUOVE AGENZIE SPECIALIZZATE

La Federazione Unita dei Pianeti, qualora lo ritenga necessario, inizierà negoziati fra i propri appartenenti volti alla creazione di nuove agenzie Specializzate che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui alla Sezione 55.

Sezione 60: RESPONSABILITÀ

La responsabilità per l'attuazione degli scopi della Federazione Unita dei Pianeti previsti nel presente Articolo risiederà nella Assemblea Generale e, dietro delega della Assemblea Generale, nel Consiglio Economico e Sociale il quale, a questo scopo, avrà i poteri descritti nell'Articolo X.

ARTICOLO X IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Sezione 61: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale sarà composto da 18 appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti eletti dall'Assemblea Generale.

Con la sola eccezione di quanto previsto al terzo comma, i membri del Consiglio Economico e Sociale saranno eletti, ad ogni Prima Sessione dell'Assemblea Generale, per un termine di tre sessioni.

Alla prima elezione, tuttavia, saranno scelti 18 membri del Consiglio Economico e Sociale i cui termini di scadenza del mandato saranno i seguenti:

- il mandato di sei membri scadrà al termine della prima sessione dell'Assemblea Generale;
- il mandato di ulteriori sei membri scadrà al termine della seconda sessione dell'Assemblea Generale;
- il termine degli ultimi sei membri scadrà al termine della terza sessione dell'Assemblea Generale.

Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un solo rappresentante.

Un membro del Consiglio Economico e Sociale al termine del mandato è immediatamente rieleggibile.

Sezione 62: FUNZIONI E POTERI

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare o suggerire studi e rapporti nei settori economico, sociale, culturale, educativo e sanitario interplanetari e nelle materie ad essi correlate e, in relazione a questi settori, potrà avanzare raccomandazioni alla Assemblea Generale, agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e alle Agenzie Specializzate coinvolte.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà inoltre avanzare raccomandazioni allo scopo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali degli esseri senzienti.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare bozze di strumenti d'azione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Unita dei Pianeti.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà preparare bozze di strumenti, da sottoporre all'attenzione della Assemblea Generale, per le materie che siano di propria competenza.

In accordo con le procedure stabilite dalla Federazione Unita dei Pianeti, potrà inoltre convocare conferenze interplanetarie su materie che siano di propria competenza.

Sezione 63: ACCORDI CON AGENZIE SPECIALIZZATE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà creare accordi con ciascuna delle Agenzie menzionate nella Sezione 57, definendo i termini della relazione tra le suddette Agenzie e la Federazione Unita dei Pianeti.

Questi accordi saranno sottoposti ad approvazione da parte della Assemblea Generale.

Il Consiglio Economico e Sociale potrà coordinare le attività delle Agenzie Specializzate attraverso consultazioni e raccomandazioni alle Agenzie Specializzate, attraverso raccomandazioni alle agenzie e agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 64: POTERE D'AZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà intraprendere le opportune azioni per ottenere rapporti dalle Agenzie Specializzate.

Potrà sviluppare accordi con appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e con le Agenzie Specializzate per ottenere rapporti sui passi intrapresi per dare effetto alle sue raccomandazioni e alle raccomandazioni su materie che siano di pertinenza dell'Assemblea Generale.

Sezione 65: DOVERE DI INFORMAZIONE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà, di propria iniziativa, fornire informazioni al Consiglio della Federazione e dovrà, dietro richiesta di questi, fornire ogni assistenza.

Sezione 66: RACCOMANDAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio Economico e Sociale svolgerà le funzioni che siano di propria competenza seguendo le raccomandazioni dell'Assemblea Generale. A seguito di approvazione da parte dell'Assemblea Generale, potrà fornire assistenza a singoli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, sia dietro loro richiesta sia in quanto incaricato di ciò dall'Assemblea Generale.

Sezione 67: DIRITTO DI VOTO

Ogni appartenente al Consiglio Economico e Sociale avrà diritto ad un unico voto. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale saranno prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Sezione 68: COMMISSIONI

Il Consiglio Economico e Fiduciario creerà commissioni in campo economico e sociale aventi la finalità di promuovere i diritti delle forme di vita senzienti, e ogni altra commissione che sarà ritenuta necessaria all'espletamento del proprio mandato.

Sezione 69: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

Il Consiglio Economico e Sociale potrà invitare ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute in cui sia in discussione un qualsiasi argomento di particolare rilevanza per quel sistema sociale.

Sezione 70: PARTECIPAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO – AGENZIE SPECIALIZZATE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà raggiungere accordi affinché rappresentanti di Agenzie Specializzate siano presenti, senza diritto di voto, alle proprie sedute e alle pertinenti commissioni, e affinché propri rappresentanti partecipino alle sedute delle Agenzie Specializzate.

Sezione 71: CONSULTAZIONI CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E INTERPLANETARIE

Il Consiglio Economico e Sociale potrà raggiungere opportuni accordi per consultazioni con organizzazioni non governative e/o interplanetarie che abbiano attinenza con le proprie competenze.

Questi accordi potranno essere posti in essere solo dopo aver consultati gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che siano direttamente coinvolti.

Sezione 72: REGOLE E PROCEDURE

Il Consiglio Economico e Sociale adotterà le proprie regole e procedure, ivi compreso il metodo di scelta del proprio Direttore. Il Consiglio Economico e Sociale si riunirà secondo quanto stabilito dalle proprie regole, che dovranno includere metodi per l'organizzazione di incontri richiesti dalla maggioranza dei suoi appartenenti.

ARTICOLO XI

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LE REGIONI PRIVE DI AUTOGOVERNO

Sezione 73: PRINCIPI RICONOSCIUTI

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che abbiano assunto la responsabilità di amministrare regioni dello spazio le cui forme di vita senziente non abbiano ancora raggiunto una piena e consapevole forma di autogoverno, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di queste regioni siano di capitale importanza, e accettano come inviolabile impegno l'obbligo di promuovere al massimo grado, all'interno del sistema di pace e sicurezza interplanetaria stabilito da questi Articoli di Federazione, il benessere degli abitanti di queste regioni.

A questo scopo, gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti si impegnano:

- A. ad assicurare, nel rispetto dei valori culturali delle forme di vita senziente coinvolte, lo sviluppo politico, economico, sociale ed educativo; un equo trattamento; la protezione contro abusi di sorta;
- B. a sviluppare forme di autogoverno, che tengano nel dovuto conto le legittime aspirazioni delle forme di vita senziente, e ad assisterle nel progressivo sviluppo di proprie libere istituzioni politiche, nel rispetto delle peculiarità di ogni regione di spazio, delle forme di vita senziente che vi risiedono e del loro differenti gradi di sviluppo;
- C. a promuovere la pace e la sicurezza interplanetaria
- D. a promuovere sistemi di sviluppo sostenibile, ad incoraggiare la ricerca e a cooperare l'un con l'altro e, dove e quando ciò sia appropriato, con le Agenzie interplanetarie specializzate, allo scopo di tradurre in pratica gli sviluppi sociali, economici e scientifici previsti da questa Sezione;
- E. a trasmettere regolarmente al Segretariato Generale della Federazione Unita dei Pianeti, allo scopo di fornire informazioni e tenendo in debita considerazione le limitazioni che siano richieste da ragioni di sicurezza, informazioni di natura statistica e tecnica in relazione alle condizioni economiche, sociali ed educative di cui siano responsabili, per le regioni dello spazio cui non si applica l'Articolo XII.

Sezione 74: PRINCIPIO DI BUON VICINATO

Gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti riconoscono inoltre che le loro politiche, sia riguardo alle regioni dello spazio cui si applica il presente articolo sia riguardo alle loro aree metropolitane, devono essere basate sul principio generale di buon vicinato, tenendo inoltre in conto l'interesse e il benessere di tutto il territorio della Federazione Unita dei Pianeti in questioni di natura sociale, economica e commerciale.

ARTICOLO XII

IL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

Sezione 75: FINALITÀ DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

La Federazione Unita dei Pianeti stabilirà, sotto la propria autorità, un sistema fiduciario interplanetario per l'amministrazione e la supervisione di quelle regioni che potranno essere indicate in accordi individuali susseguenti. Qui di seguito ci si riferirà a queste regioni come Regioni Fiduciarie.

Sezione 76: OBIETTIVI DEL SISTEMA FIDUCIARIO INTERPLANETARIO

Gli obiettivi alla base del Sistema Fiduciario, in accordo con gli scopi e i principi della Federazione Unita dei Pianeti enunciati nei presenti Articoli di Federazione, sono:

- A. sviluppare la pace e la sicurezza intergalattica;
- B. promuovere l'avanzamento politico, economico, sociale e culturale degli abitanti delle Regioni Fiduciarie, e il loro progressivo sviluppo verso l'autogoverno o l'indipendenza, come sembrerà appropriato alla luce delle particolari circostanze relative ad ogni regione e ai suoi abitanti, e come previsto dai termini dell'accordo fiduciario;
- C. incoraggiare il rispetto per i diritti delle forme di vita intelligente e per le libertà fondamentali di ognuno, senza distinzioni basate su valori culturali, sesso, linguaggio o credo religioso, e incoraggiare il riconoscimento dell'interdipendenza delle forme di vita intelligente nella Galassia;
- D. assicurare equal trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti e ai loro cittadini, e anche equal trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per la definizione di ulteriori obiettivi e nel rispetto di quanto stabilito nella Sezione 80.

Sezione 77: REGIONI A CUI SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO

Il Sistema Fiduciario si applicherà a quelle regioni che rientrino nelle categorie di seguito elencate, e che vi vengano inserito in base alle finalità degli accordi fiduciarie.

Queste categorie sono:

- A. regioni attualmente sotto mandato;
- B. regioni che potranno separarsi da un sistema sociale non appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti come risultato di una guerra interplanetaria;
- C. regioni poste volontariamente sotto l'autorità del Sistema Fiduciario dai sistemi sociali responsabili della loro amministrazione.

Sarà oggetto di seguenti accordi lo stabilire quali regioni delle summenzionate categorie vadano poste sotto l'amministrazione del Sistema Fiduciario e a quali condizioni.

Sezione 78: REGIONI A CUI NON SI APPLICA IL SISTEMA FIDUCIARIO

Il Sistema Fiduciario non si applicherà a quelle regioni che siano diventate appartenenti a pieno titolo alla Federazione Unita dei Pianeti.

Le relazioni con queste regioni saranno basate sul rispetto del principio di piena ed eguale sovranità.

Sezione 79: DEFINIZIONI DEI TERMINI DEL SISTEMA FIDUCIARIO

I termini dell'accordo fiduciario per ciascuna regione che sia posta sotto l'amministrazione del Sistema Fiduciario, incluso ogni cambiamento o emendamento, saranno concordati fra i sistemi sociali direttamente coinvolti, incluso lo Stato Mandatario nel caso di regioni sotto mandato di un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti, e saranno approvati secondo il disposto delle Sezioni 83 e 85.

Sezione 80: INALTERABILITÀ DEGLI ACCORDI

Con la sola eccezione di quanto stabilito in accordi fiduciari individuali, come stabilito nelle sezioni 77, 79 e 81 in relazione al porre una regione sotto l'amministrazione del Sistema Fiduciario, e fino a quando tali accordi non saranno conclusi, nulla di quanto stabilito nel presente Articolo può essere inteso nel senso di permettere di alterare, in qualsiasi maniera, un qualsivoglia diritto spettante a un sistema sociale o a una forma di vita intelligente o i termini di accordi esistenti in cui siano parte sistemi sociali appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

Il comma 1 di questa sezione non può essere interpretato come autorizzazione a ritardare o posporre negoziati e conclusioni di accordi aventi la finalità di porre mandati e altre regioni sotto l'amministrazione del Sistema Fiduciario come previsto dalla Sezione 77.

Sezione 81: TERMINI DI AMMINISTRAZIONE

L'accordo fiduciario dovrà in ogni caso includere i termini in base ai quali verrà amministrata la Regione Fiduciaria, e dovrà designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione di detta regione. Questa autorità, d'ora in poi definita come Autorità Amministrante, potrà appartenere a uno o più sistemi sociali della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 82: IDENTIFICAZIONE DI AREE STRATEGICHE

Potranno essere identificate, nell'accordo fiduciario, una o più aree strategiche che potranno includere una parte o tutta la Regione Fiduciaria a cui si applica l'accordo, senza che questo rechi pregiudizio a qualsiasi accordo speciale stipulato in base a quanto disposto dalla Sezione 43.

Sezione 83: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE

Tutte le funzioni della Federazione Unita dei Pianeti relative ad aree strategiche, inclusa l'approvazione dei termini dell'accordo fiduciario e le eventuali variazioni o emendamenti, saranno esercitate dal Consiglio della Federazione. I principi stabiliti nella Sezione 76 saranno applicati alle forme di vita intelligente delle aree strategiche.

Il Consiglio della Federazione, in accordo con quanto stabilito dagli accordi fiduciari e senza pregiudizio per considerazioni sulla sicurezza della Federazione, si avvarrà dell'assistenza del Consiglio Fiduciario per espletare le funzioni assegnate dalla Federazione Unita dei Pianeti, in base al sistema fiduciario, in relazione a materie politiche, economiche e sociali nelle aree strategiche.

Sezione 84: PACE E SICUREZZA NELLE AREE FIDUCIARIE

Sarà dovere della Autorità Amministrante assicurarsi che la regione fiduciaria assolva i propri doveri nel mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria. A questo scopo, l'Autorità Amministrante potrà ricorrere a forze volontarie, installazioni e assistenza della regione fiduciaria per portare a termine i compiti assunti dalla Autorità Amministrante nei confronti del Consiglio della Federazione, così come per assicurare la difesa locale e il mantenimento dell'ordine all'interno della regione fiduciaria.

Sezione 85: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE NON STRATEGICHE

Tutte le funzioni della Federazione Unita dei Pianeti relative ad aree designate con Non Strategiche, inclusa l'approvazione dei termini dell'accordo fiduciario e le eventuali variazioni o emendamenti, saranno esercitate dall'Assemblea Generale della Federazione Unita dei Pianeti.

ARTICOLO XIII IL CONSIGLIO FIDUCIARIO

Sezione 86: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Fiduciario sarà composto dai seguenti appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti:

- A. Sistemi Sociali che amministrano Regioni Fiduciarie;
- B. i Sistemi Sociali nominati nella sezione 23, quando non Autorità Amministranti;
- C. tutti quei Sistemi Sociali appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di tre (3) sessioni, in numero tale da assicurare che, in seno al Consiglio Fiduciario, il numero dei membri del Consiglio stesso sia equamente ripartito tra appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti che siano anche Autorità Amministranti e che non lo siano.

Ogni appartenente al Consiglio Fiduciario potrà designare una (1) forma di vita intelligente come propria rappresentante presso il Consiglio stesso.

Sezione 87: FUNZIONI E POTERI

L'Assemblea Generale e, sotto la sua autorità, il Consiglio Fiduciario, nell'espletamento delle loro funzioni potranno:

- A. tenere in considerazione rapporti inviati dall'Autorità Amministrante;
- B. accettare petizioni ed esaminarle, in concerto con l'Autorità Amministrante;
- C. provvedere a periodiche ispezioni presso le Regioni Fiduciarie, in accordo con l'Autorità Amministrante;
- D. intraprendere queste e altre azioni, che siano in conformità con gli accordi fiduciari.

Sezione 88: INTERROGAZIONI DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO

Il Consiglio Fiduciario potrà avanzare interrogazioni sull'avanzamento politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti delle regioni fiduciarie, e l'Autorità Amministrante di ogni regione fiduciaria che ricada sotto la giurisdizione dell'Assemblea Generale sottoporrà all'Assemblea stessa rapporti periodici stilati sulla base delle interrogazioni poste dal Consiglio Fiduciario.

Sezione 89: VOTAZIONI

Ciascun appartenente al Consiglio Fiduciario ha diritto ad un (1) voto. Le decisioni del Consiglio Fiduciario saranno prese a maggioranza dei suoi appartenenti presenti e votanti.

Sezione 90: REGOLE E PROCEDURE

Il Consiglio Fiduciario adotterà le proprie regole e procedure, ivi compreso il metodo di scelta del proprio Direttore.
Il Consiglio Fiduciario si riunirà secondo quanto stabilito dalle proprie regole, che dovranno includere metodi per l'organizzazione di incontri richiesti dalla maggioranza dei suoi appartenenti.

Sezione 91: FUNZIONI RELATIVE ALLE AREE STRATEGICHE

Il Consiglio Fiduciario, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi della assistenza del Consiglio Economico e Sociale e di Agenzie Specializzate, in materie che siano di loro competenza e interesse.

ARTICOLO XIV LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA

Sezione 92: DEFINIZIONE DI CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA INTERPLANETARIA

La Corte Suprema di Giustizia Interplanetaria sarà il principale organo giudiziario della Federazione Unita dei Pianeti. La Corte Suprema funzionerà in accordo con il proprio Statuto, che sarà basato sugli Statuti dei Tribunali di Alpha III che costituiscono parte integrale di questi Articoli di Federazione.

Sezione 93: APPARTENENZA ALLA CORTE SUPREMA

Tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti sono, ipso facto, Parti dello Statuto della Corte Suprema.

Un sistema sociale che non appartenga alla Federazione Unita dei Pianeti potrà diventare Parte dello Statuto della Corte Suprema sotto condizioni che verranno determinate, caso per caso, dall'Assemblea Generale dietro raccomandazione del Consiglio della Federazione.

Sezione 94: OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE DECISIONI DELLA CORTE SUPREMA

Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti si impegna ad ottemperare a ogni decisione della Corte Suprema che lo veda Parte in causa.

Se una Parte in causa si dimostra carente nel proprio obbligo di ottemperare alle obbligazioni derivanti da un giudizio espresso dalla Corte Suprema, la controparte potrà appellarsi al Consiglio della Federazione il quale potrà, qualora lo dovesse ritenere necessario, avanzare raccomandazioni o intraprendere misure che diano efficacia al giudizio.

Sezione 95: RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ATTRAVERSO TRIBUNALI DIVERSI DALLA CORTE SUPREMA

Nulla di quanto esposto nei presenti Articoli di Federazione potrà impedire ad appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti di rivolgersi a tribunali diversi dalla Corte Suprema per la risoluzione delle loro controversie, in virtù di accordi esistenti o che potranno venir conclusi in futuro.

Sezione 96: PARERI DELLA CORTE SUPREMA

L'Assemblea Generale e il Consiglio della Federazione potranno richiedere alla Corte Suprema di fornire pareri su questioni di natura legale.

Altri uffici della Federazione Unita dei Pianeti o Agenzie Specializzate potranno, qualora a ciò autorizzate dall'Assemblea Generale, avanzare richiesta alla Corte Suprema di avere un parere di natura legale su argomenti che ricadano nella loro sfera di attività.

ARTICOLO XV IL SEGRETARIATO GENERALE

Sezione 97: COMPOSIZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretariato Generale sarà composto da un Segretario Generale e dal personale che sarà richiesto dalla Federazione Unita dei Pianeti.

Il Segretario Generale sarà nominato dall'Assemblea della Federazione dietro raccomandazione del Consiglio della Federazione, e opererà come responsabile dell'amministrazione della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 98: FUNZIONI DEL SEGRETARIATO GENERALE

Il Segretariato Generale svolgerà il proprio compito durante tutti gli incontri dell'Assemblea Generale, del Consiglio della Federazione, del Consiglio Economico e Fiduciario e del Consiglio Fiduciario; svolgerà inoltre ogni altro compito che questi Uffici demanderanno al Segretariato Generale.

Il Segretariato Generale inoltrerà rapporti periodici alla Assemblea Generale in merito ai lavori della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 99: RISCHI PER LA PACE E LA SICUREZZA INTERPLANETARIA

Il Segretariato Generale potrà portare all'attenzione del Consiglio della Federazione ogni informazione che, a proprio giudizio, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza interplanetaria.

Sezione 100: PRINCIPIO DI NON INGERENZA NELL'OPERATO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Nello svolgimento dei propri doveri il Segretario Generale e/o qualsiasi membro dello staff non richiederanno o accetteranno istruzioni da alcun governo planetario o da alcuna autorità esterna alla Federazione Unita dei Pianeti, e non intraprenderanno alcuna azione che possa riflettersi sul loro status di ufficiali responsabili unicamente nei confronti della Federazione Unita dei Pianeti.

Ciascun appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti si impegna a rispettare il carattere esclusivamente interplanetario delle responsabilità del Segretariato Generale e dello staff e a non cercare di influenzarne in alcun modo lo svolgimento dei doveri.

Sezione 101: SCELTA DEL PERSONALE

Il personale del Segretariato Generale sarà scelto dal Segretario Generale in base ai principi stabiliti dall'Assemblea Generale.

Personale appropriato sarà permanentemente assegnato al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio Fiduciario e, se richiesto, ad altri uffici della Federazione Unita dei Pianeti; questo personale resterà in forza presso il Segretariato.

La principale caratteristica da considerare nell'assegnazione del personale e nella definizione delle condizioni di servizio dovrà essere la necessità di assicurare i più alti standard di efficienza, competenza e integrità morale. Ulteriore attenzione dovrà essere dedicata al reclutamento di personale sulla base di una distribuzione geo-galattica la più vasta possibile.

ARTICOLO XVI DISPOSIZIONI ACCESSORIE

Sezione 102: DEPOSITO DI TRATTATI O ACCORDI INTERPLANETARI

Ogni trattato e ogni accordo interplanetario siglato da qualsiasi appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti dopo l'entrata in vigore dei presenti Articoli di Federazione dovrà essere, nel minor

tempo possibile, depositato presso il Segretariato Generale e da questi reso pubblico.

Nessuna Parte di un trattato o di un accordo interplanetario che non sia stato depositato come prescritto dal Paragrafo 1 di questa Sezione potrà invocare il disposto di detto trattato o di detto accordo di fronte a qualsiasi ufficio della Federazione Unita dei Pianeti.

Sezione 103: CONFLITTO FRA OBBLIGHI

Nel caso di un conflitto fra gli obblighi derivanti ad un appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti dai presenti Articoli di Federazione e gli obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo interplanetario, prevarranno gli obblighi derivanti dagli Articoli di Federazione.

Sezione 104: CAPACITÀ LEGALI DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi appartenenti, di quelle capacità legali che saranno necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e il conseguimento dei propri scopi.

Sezione 105: PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLA FEDERAZIONE UNITA DEI PIANETI

La Federazione Unita dei Pianeti godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi appartenenti, di quei privilegi e di quelle immunità che saranno necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e il conseguimento dei propri scopi.

Rappresentanti della Federazione Unita dei Pianeti e ufficiali delle sue Organizzazioni e Agenzie godranno di similari privilegi e immunità qualora essi siano necessari per l'esercizio indipendente di quelle funzioni che la Federazione Unita dei Pianeti abbia loro assegnato.

L'Assemblea Generale potrà avanzare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei Paragrafi 1 e 2 di questa Sezione, o a questo scopo potrà proporre convenzioni agli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti.

ARTICOLO XVII

ACCORDI TEMPORANEI DI SICUREZZA

Sezione 106: CONSULTAZIONI AL FINE DI MANTENERE LA PACE E LA SICUREZZA INTERPLANETARIA

In attesa che gli accordi speciali di cui alla Sezione 43 acquistino piena forza e che il Consiglio della Federazione possa cominciare ad esercitare le proprie responsabilità di cui alla Sezione 42, i firmatari della Dichiarazione della Federazione si consulteranno l'uno l'altro, e con gli altri appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, allo scopo di intraprendere quelle azioni congiunte che si dovessero rendere necessarie allo scopo di mantenere la pace e la sicurezza interplanetaria.

Nulla nei presenti Articoli di Federazione potrà invalidare o precludere azioni nei confronti di un sistema sociale che sia o sia stato avversario di uno qualsiasi dei firmatari dei presenti Articoli di Federazione, qualora queste azioni siano state avviate o autorizzate in risposta ad un atto di guerra intrapreso dal predetto sistema sociale avversario.

Sezione 107: EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

Emendamenti ai presenti Articoli di Federazione entreranno in vigore, nei confronti di tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, quando siano stati approvati dai due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, secondo le rispettive procedure di ratifica, da due terzi

(2/3) degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, inclusi tutti i membri del Consiglio di Sicurezza.

Sezione 108: REVISIONE DEGLI ARTICOLI DI FEDERAZIONE

Una conferenza generale di tutti gli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, avente lo scopo di rivedere i presenti Articoli di Federazione, potrà essere tenuta in data e luogo da definirsi con voto di due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea Generale e di uno qualsiasi dei membri del Consiglio della Federazione.

Nel corso di questa conferenza di revisione, ogni appartenente alla Federazione Unita dei Pianeti avrà un solo voto.

Ogni cambiamento ai presenti Articoli di Federazione entrerà in vigore quando sia stato ratificato, secondo le rispettive procedure di ratifica, da due terzi (2/3) degli appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti, inclusi tutti i membri del Consiglio di Sicurezza. Qualora detta conferenza non venga tenuta entro la decima sessione regolare dell'Assemblea Generale dopo l'avvenuta richiesta, essa verrà posta all'ordine del giorno della summenzionata decima sessione, che dovrà decidere della data e del luogo della conferenza con maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri dell'Assemblea Generale e di uno qualsiasi dei membri del Consiglio della Federazione.

ARTICOLO XVIII RATIFICHE E FIRME

Sezione 109: RATIFICHE E FIRME

I presenti Articoli di Federazione verranno ratificati da ogni governo firmatario secondo le proprie procedure di ratifica.

Le ratifiche verranno depositate presso il governo della Repubblica Terrestre, che notificherà ciascun deposito a tutti i governi firmatari, così come al Segretariato Generale della Federazione Unita dei Pianeti una volta che questo ufficio sia diventato operativo.

I presenti Articoli di Federazione diverranno pienamente operativi dopo il deposito delle ratifiche da parte dei governi della Repubblica Terrestre, di Vulcano Unito, dei Pianeti Uniti di Tellar, dell'Impero Andoriano e della maggioranza degli altri governi firmatari. Un protocollo di queste ratifiche sarà redatto dal governo della Repubblica Terrestre e consegnato a tutti i governi firmatari.

I governi firmatari dei presenti articoli di Federazione che li dovessero ratificare successivamente alla loro entrata in vigore diverranno appartenenti alla Federazione Unita dei Pianeti dalla data di deposito della loro ratifica.

Sezione 110: DEPOSITO DEI TESTI DI RATIFICA

I presenti Articoli di Federazione, i cui testi nelle differenti lingue sono ugualmente autentici, dopo la loro entrata in vigore saranno trasferiti dal governo della Repubblica terrestre al competente ufficio istituito presso il Segretariato Generale allo scopo di depositarli in maniera permanente presso i propri archivi.

Copie debitamente certificate saranno quindi trasmesse dal Segretariato supremo a tutti i governi firmatari.

In fede di che, i rappresentanti dei governi della Federazione Unita dei Pianeti hanno apposto la loro firma in calce ai presentii Articoli di Federazione.

Fatto a Babel, addì 8 del mese di maggio dell'anno 2161 (data stellare 0965)